

**PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 OS1**  
**Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione"**  
**Bando Impresa Digitale**

**A) DESTINATARI/BENEFICIARI**

**1.D. Chi può partecipare al Bando?**

**1. R. Sono soggetti destinatari**

- MPMI
- Professionisti
- Forme associative con personalità giuridica, costituite da almeno 3 imprese/professionisti
- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti. I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.
- I suddetti soggetti devono operare nei settori alle attività economiche del Manifatturiero e Turismo e Commercio come individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014 e ss.mm.ii.;
- per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

**2.D. Le imprese midcaps sono ammissibili al bando?**

**2.R. No**

**3.D. Quali sono le Forme associative con personalità giuridica?**

**3.R. Le forme associative con personalità giuridica sono: Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;**

Nel caso di forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili) le stesse sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse al paragrafo 4.1.

**4.D. In caso di Forme associative con personalità giuridica chi sono i beneficiari?**

**4.R. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o "Reti-soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.**

**5.D. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia un Consorzio, premesso che a fronte di qualsiasi fattura passiva che il Consorzio riceve e paga lo stesso, al fine di poter disporre della liquidità necessaria, "ribalta", per disposizioni statutarie, il relativo costo ai propri consorziati attraverso la fatturazione di quanto di rispettiva competenza, è corretto considerare tale "ribaltamento di costo" come finanziamento totale del progetto da parte dei consorziati (voce F dell'indice in questione)? In altre parole nel caso specifico dei Consorzi i progetti sono sempre finanziati al 100% dai propri consorziati (ovvero F = CP).**

**5.R. No, non è possibile, come espressamente previsto dall'Allegato 1H, l'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.**

**6.D. quali verifiche vengono condotte sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili**

**6.R. Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse.**

**7.D. Possono presentare domanda anche Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili non ancora costituiti?**

**7.R.** No, le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda.

**8.D. Quali sono le Forme associative senza personalità giuridica?**

**8.R.** Le forme associative con personalità giuridica sono: **ATS-RTI-RETE CONTRATTO** costituite da almeno tre *imprese/professionisti*.

Nel caso di forme associative senza personalità giuridica i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Bando devono essere in capo ai singoli soggetti partecipanti al raggruppamento.

Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il progetto non sarà ammesso.

**9.D. Puo' presentare domanda un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto in cui una o piu' imprese risultino associate o collegate fra loro?**

**9.R.** No, nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento, pena di inammissibilità della domanda di contributo.

**10.D. Quali vincoli sono previsti per il sostenimento delle spese nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto?**

**10.R.** nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il **5 per cento** dei costi complessivi ammissibili del progetto

**11.D. Quali documenti specifici devono essere allegati alla domanda di aiuto nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto non previsti al paragrafo 6.1 del Bando?**

**11.R.** Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (**raggruppamento costituendo**), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell' agevolazione tramite pec al beneficiario. Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (**raggruppamento costituito**), dovrà essere allegato l'atto costitutivo e entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell' agevolazione tramite pec al beneficiario dovrà essere trasmesso un *addendum/atto integrativo* allo stesso nel quale saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti.

**12.D. Quali prescrizioni specifiche deve contenere l'atto costitutivo/addendum/atto integrativo?**

**12.R.** L'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
- d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il

conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all' OI Sviluppo Toscana Spa;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

## **B) Dotazione finanziaria**

### **13.D. Qual'è la dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando?**

**13.R.** La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 32.000.000,00 di cui:

**- € 15.000.000,00 alla sezione I. DIGITALE&INTELLIGENTE**

con riserva di risorse:

- € 2.000.000,00 al settore Turismo e Commercio
- € 3.000.000,00 ai progetti che prevedono acquisizione di servizi di Sicurezza Informatica (B5.4)

**- € 12.000.000,00 alla sezione II. DIGITALE & SOSTENIBILE** con riserva di risorse :

- € 2.000.000,00 al settore Turismo e Commercio

**- € 5.000.000,00 alla sezione III. DIGITALE & SICURA**

In caso di esaurimento delle suddette riserve previste per "Sicurezza Informatica (B5.4)" e "Turismo e commercio", ulteriori domande potranno essere finanziate a valere sulla dotazione generale della sezione. Le eventuali economie potranno essere utilizzate per l'attivazione di un nuovo bando o per lo scorrimento della graduatoria finale di ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse. Nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

## **C) Requisiti di ammissibilità**

### **14.D. Quali sono i requisiti che devono essere posseduti per poter presentare domanda?**

**14.R.** I requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato B) da parte dei soggetti richiedenti sono disciplinati al paragrafo 4.2 del Bando

### **15.D. È possibile presentare domanda per un'impresa che non è ancora iscritta in Camera di Commercio?**

**15.R.** No, le imprese: devono essere regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente;

### **16.D. Che requisiti deve possedere il libero professionista per presentare domanda?**

**16.R.** Il libero *professionista*, oltre ai requisiti previsti ai paragrafi 4.1 r 4.2 deve essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possedere la

partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

**17.D.** È possibile presentare domanda per un'impresa che non ha ancora sede in Toscana?

**17.R.** L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana. Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

**18.D.** È possibile presentare domanda per un'impresa che risulta inattiva?

**18.R.** No, Il soggetto richiedente deve essere "in attività"

**19.D.** La presenza di fiduciarie esclude la partecipazione al Bando a prescindere?

**19.R.** Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

**20.D.** Quando è che un'impresa è in possesso del requisito di cui al punto 4.2.15 "affidabilità economico-finanziaria"?

**20.R.** La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

**21.D.** Se un'impresa è in possesso dei criteri di cui ai punti b) e c) del punto 4.2.15 "affidabilità economico-finanziaria" ma non del punto a) è ammissibile?

**21.R.** No, la sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c). L'adeguatezza patrimoniale deve sempre essere posseduta ai fini dell'ammissibilità della domanda e alternativamente deve esserci il possesso o di b) o di c)

**22.D.** Come si calcola l'indice di adeguatezza patrimoniale punto 4.2.15 lettera a)?

**22.R.** Si calcola come rapporto tra PN e Costo del progetto al netto del contributo richiesto, ai fini dell'ammissibilità tale indice deve avere un valore superiore allo 0,2

**23.D.** Come si calcola il PN?

**23.R.** PN = Patrimonio Netto dell'impresa quale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Le società che si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, e s.m.i., che stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022:

- non si applicano gli artt. 2446 co.2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4,5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo;
- potranno definire il valore del Patrimonio netto al lordo delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022 che da sole o sommate a quelle emerse in esercizi precedenti eccedano il terzo del capitale sociale. Tale modalità di calcolo del patrimonio netto potrà essere utilizzata fino a quando le perdite non saranno ripianate e comunque non oltre il quinto esercizio successivo a quello di accertamento della perdita.

#### **24.D. Qualora il valore del PN non sia sufficiente per soddisfare l'indice ?**

**24.R.** Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

**25.D.** Nel bando si dice che il dato sul PN è relativo all'ultimo bilancio depositato mentre per i dati sui Ricavi (Sn e Sn1) si indica ultimo e penultimo bilancio approvato e per i dati relativi a EBIT e EBITDA non si specifica. Si chiedono chiarimenti tenuto conto che sarebbe necessario utilizzare lo stesso criterio ovvero prendere a riferimento il deposito o l'approvazione (questo anche in considerazione del periodo dell'anno in cui per le società di capitali il bilancio può risultare approvato ma non ancora depositato comportando di conseguenza l'utilizzo di dati non coerenti)

**25.R.** Per coerenza con i dati del PN che devono far riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato anche gli altri dati di bilancio quali Ricavi (Sn e Sn1), EBIT (inteso come MOL) e EBITDA fanno riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato (o all'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di imprese non

obbligate al deposito del bilancio in CCIAA)

**26.D.** In riferimento all'indice Affidabilità finanziaria: quali dati si deve utilizzare per EBITDA?

**26.R.** I dati sono gli stessi della precedente programmazione:

Conto economico: voce "Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)" + voce B10) ammortamenti e svalutazioni

- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.)
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell' anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'ultimo anno (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.)
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'anno precedente

**27.D.** Sempre per l'indice di Affidabilità finanziaria, il dato F (finanziamento anche non bancario) può essere relativo ad un finanziamento dei soci deliberato ma non erogato?

**27.R.** Il finanziamento deve essere deliberato al momento di presentazione della domanda

**28.D.** Sempre per indice di Affidabilità finanziaria, il dato F (finanziamento anche non bancario) può essere relativo ad un finanziamento già deliberato ed erogato in precedenza da parte di una banca anche se non direttamente connesso al progetto?

**28.R.** Il Finanziamento (anche non bancario) deliberato deve essere finalizzato alla copertura finanziaria del progetto

**29.D.** Con riferimento al parametro c. "Affidabilità finanziaria", per F si può intendere finanziamento infruttifero soci (trattasi Consorzio)? In tal caso in sede di domanda è necessario allegare la delibera assembleare di tale finanziamento? Sarà poi sufficiente allegare le ricevute di versamento da parte dei soci in sede di prima rendicontazione? Una volta chiuso il progetto e rendicontato sarà possibile la restituzione di tale finanziamento?

**29.R.** il bando prevede che per il calcolo dell'indice C possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Per quanto attiene alla documentazione da allegare in fase di rendicontazione finale si faccia riferimento all'Allegato-1A Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto è sufficiente che sia mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese.

**30.D.** Con la presente vorremmo chiedere un chiarimento in merito al calcolo dell'affidabilità economico-finanziaria:

1- Nel caso in cui l'azienda non abbia chiuso e depositato il bilancio 2022 prima della data di presentazione della domanda, può essere utilizzato il bilancio 2021?

2- Per il calcolo dell'Affidabilità finanziaria, il valore "F" = finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto, deve provenire da un ente esterno o può essere sufficiente una delibera assembleare dell'azienda in cui si dichiara che i fondi necessari provengono dalla liquidità esistente in azienda?

4-Se l'azienda ha aziende associate e collegate, di cui alcune hanno chiuso e depositato il bilancio 2022, mentre altre non chiuderanno il bilancio prima della presentazione della domanda, ai fini del calcolo della dimensione d'impresa, è necessario prendere in considerazione i valori inerenti allo stesso anno fiscale per tutte le aziende? Quindi calcolare la dimensione prendendo i valori dai bilanci 2021 di tutte le aziende?)

**30.R.**

1) Devono essere sempre considerati gli ultimi bilanci approvati e depositati. Pertanto nel caso il bilancio 2022 non sia stato ancora approvato deve essere utilizzato il bilancio 2021.

2) Per quanto riguarda il parametro F, lo stesso può derivare anche da delibera assembleare, l'importante è che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda.

3) Per quanto riguarda il periodo temporale per il calcolo dei dipendenti, del fatturato e del totale di bilancio, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (articolo 4, comma 1) e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (articolo 2, comma 6), si deve far riferimento all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. E' evidente che qualora siano interessate dal calcolo più imprese (in base ai rapporti di associazione e/o di collegamento) si possa verificare che detto periodo di riferimento non sia lo stesso per tutte le imprese (a causa di differenti periodi di bilancio, si pensino bilanci infrannuali, ad asincronie temporali nell'approvazione del bilancio, ecc.). In questi casi non si può prescindere dall'applicare per ciascuna singola impresa il predetto criterio, ancorché ciò possa determinare una sommatoria di dati riferiti a diversi periodi temporali

**31 D.** Se un'azienda ha una moltitudine di soci persone fisiche in quanto, ad esempio, ha svolto una campagna di Equity Crowdfunding trasformata in aumento di capitale, per quale percentuale di partecipazione sul capitale sociale è necessario verificare il collegamento per persona fisica?

Se ad esempio una persona fisica detiene l'1% del capitale sociale del soggetto proponente e la stessa persona detiene il 56% di un'altra impresa su mercato contiguo del soggetto proponente, consideriamo le due imprese collegate?

**31.R.** Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali sussiste una relazione di collegamento attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione

nel caso di specie la persona fisica detiene solo l'1% nell'impresa che presenta il progetto pertanto non si configura alcun collegamento con l'impresa in cui detiene il 56%

**32.D.** Nel caso di imprese neocostituite che non hanno ancora depositato il bilancio quali dati per l'affidabilità economico-finanziaria devono essere indicati?

**32.R.** Come previsto al punto 4.2.15 del bando per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

In assenza di atto costitutivo con capitale sociale versato verrà richiesto un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

**33.D.** Effettuando la domanda come liberi professionisti con riferimento al punto 4.2.15 quali dati per l'affidabilità economico-finanziaria devono essere indicati?

**33.R.** Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

**34.D.** Il requisito di cui al punto 4.2.17 Antimafia, quando si applica?

**34.R.** Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a € 150.000,00

**35.D.** In merito al requisito relativo alla delocalizzazione, si chiedono maggiori informazioni ed in particolare si chiede quale sia l'ambito territoriale da prendere in considerazione (territorio regionale, nazionale, europeo)?

**35.R.** Con riferimento al requisito relativo alla delocalizzazione, come indicato nel glossario del bando, ci si riferisce a: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo Spazio Economico Europeo di seguito SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. L'ambito territoriale da prendere a riferimento sono i Paesi dello Spazio Economico Europeo (per l'elenco di detti paesi si veda <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-sullo-spazio-economico-europeo-see>)

**36.D.** In relazione a quanto previsto per il cumulo di agevolazioni, ed in particolare, una stessa fattura può essere rendicontata su questa linea di contributo ed ad esempio su una linea di finanziamento Agevolato per il valore residuo?

**36.R.** Ai sensi del punto 5.6 del bando il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione

**37.D.** Se nella compagine societaria vi è una società fiduciaria con più del 25% del capitale, per la dichiarazione sul titolare effettivo quali dati e documenti dobbiamo allegare? E' necessario inserire i dati

**37.R.** Il beneficiario deve indicare i dati dei titolari effettivi della società (ivi compresi i dati del fiduciante qualora anch'esso sia titolare effettivo della stessa società). Naturalmente i dati del fiduciante vanno comunicati secondo le seguenti regole:

nel caso del mandato fiduciario classico (con partecipazione superiore al 25%), il titolare effettivo dev'essere individuato:

- a) nella persona fisica o nelle persone fisiche intestatarie del rapporto continuativo o,
- b) nel caso in cui il rapporto sia instaurato da un soggetto diverso da una persona fisica, il titolare effettivo dev'essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007, ovvero sia come la persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, o che ne risulta/no beneficiaria/e.

## D) Progetti finanziabili e spese ammissibili

### 38.D. Ai fini dell'ammissibilità quali requisiti deve avere il progetto?

**38.R.** I progetti devono prevedere:

- obbligatoriamente l'acquisizione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale di cui alla categoria B5 del Catalogo nelle percentuali indicate nelle tabelle allegate.
- indicazione della coerenza con la S3 (priorità tecnologiche – ambiti applicativi di riferimento mediante la selezione degli specifici menù a tendina che verranno attivati nell'ambito della scheda progettuale online)

### 39.D. Quali sono le tipologie di spese ammissibili?

**39 R.** Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1-A "spese ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e fanno riferimento alle spese relative ai servizi della sezione A e B del Catalogo (Allegato 1-G) secondo la composizione indicata al punto 5.4 e negli allegati 1-H e 1-A

### 40.D. Quali sono i massimali di investimento?

**40.R.** L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 150.000,00.

In caso di associazioni con o senza personalità giuridica il costo totale del progetto ammissibile è definito in funzione del numero di imprese che costituiscono la forma di associazione:

- a) fino a 5 imprese associate Euro 120.000,00 ad impresa partecipante all'associazione
- b) oltre 5 imprese associate Euro 100.000,00 ad impresa partecipante all'associazione

Nelle tabelle allegate (Allegato 1-H) suddivise nelle tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale). Nelle tre suddette sezioni per ciascuna classe è indicato un elenco di tipologie di servizi del Catalogo ammissibili

### 41.D. Ci sono dei vincoli per l'attivazione dei diversi servizi delle classi A B e C?

**41.R.** Come indicato al punto 5.4 e nell'allegato 1-H rispetto all'investimento complessivo il progetto per poter essere ammesso deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%.

Inoltre le prestazioni di consulenza dovranno inoltre distinguersi in attività di progettazione ed implementazione ed essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per

la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto.

**42.D.** E' ammissibile un progetto di investimento afferente alla sezione "digitale e sostenibile" che preveda l'acquisto di un servizio B.6 (appartenente alla Classe A) ed un servizio B.2.4 o B.1.3 (appartenenti alla Classe B).

**42.R.** Come indicato al punto 5.4 del bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630 del 30.06.2023, successivamente modificato con DD 18182 del 21.08.2023 e riportato nelle intestazioni di colonna dell'allegato 1H i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale). (...) Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B. Pertanto un progetto che non prevede l'attivazione di un servizio B5 non risulta ammissibile

**43.D.** Nell'allegato 1 A del bando impresa digitale, la versione aggiornata, si legge: le prestazioni di consulenza da distinguersi in attività di progettazione ed implementazione e dovranno essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto. Mi potrebbe cortesemente dare maggiori dettagli?

**43.R.** Nella compilazione del piano finanziario di progetto per i servizi acquisiti vi verrà richiesto di indicare l'importo in termini di costi delle gg/uomo del fornitore che vengono dedicate ad attività di progettazione del/i servizio/i e quante alla sua implementazione. Il costo delle gg/uomo di consulenza per attività di progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto in sede di presentazione della domanda di agevolazione verrà indicata la spesa prevista per l'acquisizione del servizio con l'indicazione della quota di attività di progettazione che non dovrà superare 1/5 del costo complessivo del progetto.

In sede di rendicontazione, come indicato nell'allegato 1A spese ammissibili, nella compilazione del piano finanziario e presentazione delle relative fatture, le spese di consulenza dovranno essere ricondotte in termini di gg/uomo con applicazione di tariffe che, sulla base dell'esperienza del fornitore, non potranno essere superiori a quelle indicate nel suddetto allegato 1A

**44.D.** Per la sezione Digitale e Sostenibile di cui all'Allegato 1H al Bando si chiede: tenuto conto che il massimale di investimento per i progetti presentati è di 150.000,00 € i Servizi riconducibili alla Classe A devono essere almeno il 60% del costo totale di progetto, come si coniugano tali vincoli con quello di spesa massima ammissibile per i quattro servizi di Classe A (indicato nella tabella) di 35.000,00 € totali? Significa che per la Sezione Digitale e Sostenibile il massimale di investimento non è 150.000, 00 € ma circa 58.000,00 ?

**44.R.** Il massimale d'investimento di progetto è di Euro 150.000,00, il massimale di costo di ciascun servizio di classe A è di Euro 35.000,00 pertanto:

- se il progetto prevede l'attivazione di un solo servizio di classe A questo non può essere superiore ad Euro 35.000,00
- se il progetto prevede l'attivazione di un servizio di classe A quindi massimo Euro 35.000,00 combinato con servizi di classe B o C, l'investimento complessivo attivato sarà costituito per almeno il 60% dal servizio di classe A e per non più del 40% o 15% dai servizi rispettivamente di classe B o C
- se il progetto prevede l'attivazione di 2 servizi di classe A questi potranno essere ammessi per un valore

complessivo non superiore ad Euro 70.000,00

Il "principio guida" è che i servizi di classe A devono costituire almeno il 60% del progetto complessivo ed i servizi di classe B e C non più del 40% e 15% del progetto complessivo

**45.D.** Per la sezione Digitale e Sostenibile la classe A dei servizi obbligatori non prevede l'attivazione di servizi B5 ma il Bando prevede che sia obbligatorio prevedere tali servizi nel progetto ai fini dell'ammissibilità ?

**45.R.** Per la sezione Digitale & Sostenibile non essendo previsti nella classe A servizi di area B5 i progetti presentati a valere su tale sezione dovranno prevedere anche servizi di classe B a pena di inammissibilità della domanda presentata, dovendo il progetto prevedere obbligatoriamente l'attivazione di servizi di area B5.

**46.D.** E' possibile presentare piu' di una domanda di contributo sul presente Bando da parte di uno stesso soggetto?

**46.R.** I destinatari posso presentare ulteriori domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che:

- alla data di presentazione della nuova domanda il progetto precedentemente presentato non risulti in fase di istruttoria di ammissibilità;
- alla data di presentazione della domanda il progetto precedente risulti non ammesso in precedente graduatoria oppure risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo;
- il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi sia diverso;
- si tratti di progetto presentato a valere sulla sezione d'intervento DIGITALE & SICURA
- non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato

**47.D.** Le sezioni Digitale & Intelligente, Digitale & Sostenibile, Digitale & Sicura devono essere previste tutte e tre in uno stesso progetto?

**47.R.** No, un progetto puo' essere presentato esclusivamente su una sezione e attivare solo i servizi previsti dalla sezione sezione

**48.D.** Nelle tabelle allegate (Allegato 1-H) suddivise per sezione vengono riportate le intensità d'aiuto per ciascuna tipologia di servizio ammissibile e dimensione d'impresa. Le maggiorazioni previste si applicano ai servizi di classe A o di classe B o C?

**48.R.** Laddove l'attivazione dei servizi di classe B o C comporti un'incremento dell'intensità di aiuto la stessa verrà applicata esclusivamente sui servizi di classe A.

**49.D.** Sono previste ulteriori maggiorazioni dell'intensità di aiuto?

**49.R.** Sono inoltre previste le seguenti premialità quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi a quelli indicati in tabella (Allegato 1-H) pari al 5% nel caso di progetti:

- a) che dimostrano incremento di occupazione in TIC;
- b) presentati da imprese femminili e/o giovanili;
- c) **imprese con rating di legalità (con differenziazione in base alle stelle 1 stella 2%, 2 stelle 3% e 3 stelle 5%) e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere; Il possesso della certificazione SA8000 e s.m.i. viene equiparata al possesso del rating di legalità 3 stelle**
- d) imprese localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4), in aree montane (di cui all'allegato B della L.R. m. 49 del 26/07/2019), (aree di crisi di cui alla DGR199/2015) ed in aree

107.3c (di cui DGR.428/2022).

**50.D.** Le maggiorazioni dell'intensità di aiuto sono tra loro cumulabili?

**50.R.** Sì, Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto non dovrà comunque essere complessivamente superiore al 70%

**51.BIS D.** In riferimento all'incremento occupazionale in ICT come è quantificabile? E' sufficiente 1 UL? L'incremento in ICT deve essere da parte del beneficiario o anche da parte del fornitore?

**51.BIS R.** L'incremento occupazionale in ICT deve avvenire presso il beneficiario e si quantifica, come indicato nell'allegato 1-H al bando, tramite UNILAV di assunzione. Per la qualificazione in ICT indichiamo un riferimento al "CV con percorso formativo ed esperienze professionali e digitali avanzate (*advanced digital skills*) come ad esempio lo sviluppo di applicazioni e i linguaggi programmazione conosciuti, la gestione di infrastrutture di servizio informatiche, strumenti ed elaborazioni basate su big data e/o su intelligenza artificiale".

**52.D.** La maggiorazione di cui al punto c) prevede il possesso di entrambi i requisiti rating di legalità e certificazione UNI/PdR 125:2022 o è sufficiente il possesso di uno dei due?

**52.R.** E' necessario possedere entrambi i requisiti

**53.D.** Progetti presentati da imprese femminili e giovanili, qual'e' la definizione di impresa giovanile e femminile ai fini dell'attribuzione della maggiorazione?

**53.R** **"Impresa femminile"**: impresa in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

**"Impresa giovanile"**: impresa in possesso al momento della presentazione della domanda di contributo, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

**54.D.** In merito alla maggiorazione prevista per imprese localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4), in aree montane (di cui all'allegato B della L.R. n. 49 del 26/07/2019), (aree di crisi di cui alla DGR199/2015) ed in aree 107.3c (di cui DGR.428/2022) deve essere considerata la sede legale dell'azienda o si possono considerare eventuali unità locali?

**54.R.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità si deve fare riferimento alla sede di localizzazione

del progetto.

**55.D.** Con la presente sono a richiedere se la voce di costo legata al revisore contabile è inseribile nel contesto del bando e in particolare sotto quale servizio e con quale contributo

**55.R.** Sul piano finanziario compilabile on-line è previsto il campo relativo a tale spesa, e verrà applicata l'intensità di aiuto del 50% Le spese del revisore sono ammissibili entro un massimo del 10% del costo del progetto e comunque per un importo non superiore ad Euro 5.000,00

**56.D.** Posso presentare un progetto che prevede esclusivamente l'acquisizione di servizi di classe B e C o solo B e C?

**56.R.** No. Un progetto che non prevede l'attivazione di un servizio B5 non risulta ammissibile

**57.D.** Cosa occorre allegare in caso di partecipazione finanziaria integrativa?

**57.R.** La partecipazione finanziaria integrativa è una riduzione dell'intensità d'aiuto spettante nella misura indicata dall'impresa e che determina l'attribuzione di punteggi come indicato al rif 4 Nell'apposita sezione delle dichiarazioni nella domanda di contributo dovrà essere indicata la % 2/3/4/5... automaticamente il sistema la sottrarrà dall'intensità di aiuto applicabile a ciascun servizio nel piano finanziario e attribuirà il punteggio di cui al rif.4

**58.D.** Nella scheda tecnica nel punto relativo alla coerenza S3 e di selezione delle priorità tecnologiche S3 è possibile sapere quali saranno le varie opzioni?

**58.R.** Nel Piano di Lavoro 2022-2023, approvato con delibera di giunta 123 del 20 febbraio 2023 vengono esplicitati oltre agli ambiti applicativi, le priorità tecnologiche e tecnologie attivate che dovrete selezionare dal menù a tendina

### **C) Termine iniziale e termine finale del progetto**

**59.D.** Da quando è possibile iniziare il progetto?

**59.R.** L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC. Ai sensi del regolamento di esenzione l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

**60.D.** Qual'è la durata del progetto?

**60 R.** Il progetto deve concludersi entro 12 mesi dal termine iniziale. Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'Allegato 1-A "spese ammissibili".

**61.D.** E' prevista la possibilità di richiedere una proroga sui termini di realizzazione del progetto?

**61.R.** Sì, entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, è possibile richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata **non superiore a 3 mesi**.

**62.D.** Quando può essere richiesta la proroga sui termini di realizzazione del progetto?

**62.R.** Entro e non oltre 45 giorni precedenti la conclusione del progetto, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza

**63.D.** Il bando è in regime "de minimis"?

**63.R.** Le agevolazioni sono attivate ai sensi del Reg UE 651/2014 o d'esenzione come modificato con Reg UE 1315/2023

### **E) Presentazione della domanda**

**64.D. Come si presenta la domanda di contributo?**

**64.R.** La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana si presenta esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere, tramite la propria identità digitale (SPID, CNS, CIE) al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

**65.D. Dove sono disponibili manuali e guide per l'utilizzo del nuovo sistema informativo?**

**65.R.** Le guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

**66.D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento della marca da bollo?**

**66.R.** La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

**67.D. Quando può essere presentata la domanda di aiuto?**

**67.R.** La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 02/10/2023 e fino ad esaurimento delle risorse. In caso di esaurimento delle risorse con provvedimento del responsabile dell'intervento è prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'Organismo intermedio almeno cinque giorni lavorativi precedenti

**68.D. Nel Bando, al paragrafo 6.1, è previsto il rilascio di Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai requisiti di ammissibilità, tali dichiarazioni saranno generati in fase di domanda o sono file da compilare per poi uploadarli in domanda?**

**68.R.** La domanda di agevolazione, da compilare esclusivamente online sul sistema informativo sft, contiene al suo interno tutte le dichiarazioni previste dal paragrafo 6.1 del Bando, la scheda tecnica di progetto, il piano finanziario e la scheda indicatori.

**69.D. La scheda tecnica progetto predisposta secondo il modello allegato al bando come deve essere compilata?**

**69.R.** Anche la scheda tecnica ed il piano finanziario di progetto come la domanda di agevolazione è da compilare esclusivamente online sul sistema informativo sft. Le informazioni da fornire nella scheda tecnica progetto sono indicate nel modello allegato ed il piano finanziario verranno proposti le tipologie di servizio attivabili con indicazione della classe di appartenenza ed andranno indicate la spesa totale del servizio distinta in spese di progettazione ed implementazione, l'intensità d'aiuto ed una verifica del progetto ai requisiti di composizione previsti dal bando.

**70.D. Quali documenti devono essere uploadati sul sistema in fase di compilazione della domanda di aiuto?**

**70.R.** La documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo ove ricorre è la seguente:

- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
  - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2 );
  - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei

requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

- documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i documenti di cui alle lettere a), b), c), d)
  - a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
  - b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
  - c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
  - d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci documentazione antimafia nei casi in cui ricorre
- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale
- nel caso di domanda presentata da RTI/ATI/ATS/Rete contratto: copia dell'atto costitutivo nel caso di raggruppamento già costituito, dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATI/ATS/Rete contratto RTI/ATI/ATS/Rete contratto nel caso di raggruppamento non ancora costituito

**71.D.** Un'azienda che funge da fornitore in un progetto per la quale viene presentata domanda può, a sua volta, presentare un'ulteriore domanda (incluso servizi diversi rispetto alla prima) nella quale risulti, invece, impresa beneficiaria?

**71.R.** L'Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

**72.D.** Un'azienda che ha già presentato una domanda può presentare una ulteriore domanda sul bando?

**72.R.** I destinatari posso presentare ulteriore domanda singolarmente o in aggregazione a solo se:

1– alla data di presentazione della nuova domanda il progetto precedente presentato non risulti in fase di istruttoria di ammissibilità;

oppure

– alla data di presentazione della domanda il progetto precedente risulti non ammesso

oppure

- alla data di presentazione della domanda il progetto precedente risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo;

2– il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi deve essere diverso;

3– si tratti di progetto presentato a valere sulla sezione d'intervento DIGITALE & SICURA

4– non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

## **F) Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento**

**73.D.** Quali sono le modalità istruttorie delle domande di contributo?

**73.R.** L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'organismo intermedio. La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica di cui al D.Lgs. n. 123/1998

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;

b) applicazione dei criteri di valutazione e/o di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3;

c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:

- ammesse e finanziate;
  - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
  - non ammesse;
- d) concessione dell'agevolazione

#### **74.D. Qual'è la durata del procedimento istruttorio?**

**74.R.** I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti. L'attività istruttoria si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissibilità a cura del responsabile del procedimento/Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della domanda. In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento del responsabile del procedimento/Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione. La comunicazione di concessione, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione

#### **75.D. Le spese previste nel piano finanziario presentato sono oggetto di valutazione in fase di istruttoria di ammissibilità?**

**75.R.** Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998 le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente sulla base di una autovalutazione in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando

#### **76.D. Quali sono le possibili cause di inammissibilità della domanda?**

**76.R.** Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 (ad eccezione del 4.2.3);
- d) il mancato rispetto dell'investimento minimo del progetto così come previsto dal paragrafo 5.4.;
- e) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti;
- f) presenza di ulteriori domande (singolarmente o in aggregazione) che non rispondono ai seguenti requisiti:
  - alla data di presentazione della nuova domanda il progetto precedente presentato non risulti in fase di istruttoria di ammissibilità;
  - alla data di presentazione della domanda il progetto precedente presentato risulti non ammesso in precedente graduatoria oppure risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo ;
  - il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi sia diverso;

– si tratti di progetto presentato a valere sulla sezione d'intervento DIGITALE & SICURA

– non risultino fornitori degli stessi servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato;

g) partner costituenti l'aggregazione inferiori al numero minimo ammissibile;

La presenza di una causa di inammissibilità costituisce la inammissibilità della domanda

**77.D.** In caso di non ammissione è possibile fare ricorso?

**77.R.** Sì, è prevista la possibilità di fare istanza di riesame in autotutela entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'esito di non ammissione

### **G) Selezione delle proposte progettuali – criteri di valutazione**

**78.D.** In relazione ai punteggi ottenibili al Rif 1. nelle varie sezioni ci conferma la corretta interpretazione del fatto che laddove un'impresa presenti una domanda con un servizio A + un servizio B + un servizio C possa sommare il punteggio della soluzione AB 6pt con il punteggio della soluzione AC 2 pt? E, con lo stesso principio, se una domanda presenta due servizi di tipo A e uno di tipo B può sommare il punteggio della soluzione AA 12pt con il punteggio della soluzione AB 6pt?

**78.R.** I punteggi all'interno dello stesso indicatore ed in particolare del Rif. 1 non sono cumulabili tra loro pertanto nel caso di progetto con attivazione di un servizio A + un servizio B + un servizio C (ABC) il punteggio ottenibile è 6 mentre nel caso di attivazione di due servizi A + un servizio B (AAB) il punteggio ottenibile è 12

**79.D.** Appurato che è necessario che il progetto rientri in uno dei servizi della categoria B.5 tra quelli elencati nei servizi di tipo A (ovvero obbligatori), la mia prima domanda è: è sufficiente per il raggiungimento dei 12 punti che il progetto rientri in una sola di queste categorie o deve necessariamente essere integrato con un altro servizio obbligatorio di tipo A? Se il progetto rientrasse solo in una delle suddette categorie (ad esempio B.5.9) quanti punti verrebbero riconosciuti?

Nel caso di mio interesse, inoltre, al servizio obbligatorio di tipo A andrebbero integrati due servizi di tipo B (B.5.2 e B.5.4.) e uno di tipo C (B.6.3)... è corretto pensare che il punteggio totale accumulato sia di 18 punti?

**79.R.** In relazione al RIF. 1 per la sezione Digitale e Intelligente il progetto deve prevedere obbligatoriamente l'attivazione di uno dei servizi di tipologia B5 elencati nella colonna "SERVIZI (Classe A) e l'attivazione di un solo servizio di classe A non determina l'attribuzione di un punteggio premiante.

Tenuto conto che i punteggi non si cumulano tra loro, nel caso di suo interesse l'attivazione del servizio obbligatorio di tipo A integrato con due servizi di tipo B (B.5.2 e B.5.4.) e uno di tipo C (B.6.3) determina l'attribuzione di punti 8.

**80.D.** In relazione al punteggio di cui al RIF. 2 i punteggi sono tra loro cumulabili?

**80.R.** Solo se il progetto prevede l'attivazione per la sezione **Digitale e Intelligente** dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity, i punteggi sono tra loro cumulabili e in questo caso il punteggio attribuibile sarà pari a 12 punti negli altri due casi invece i punteggi non saranno cumulabili tra loro. Per la sezione **Digitale e Sostenibile** solo l'attivazione dei servizi B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity

comporta la cumulabilità dei punteggi mentre per la sezione **Digitale e Sicura** solo l'attivazione dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity comporta la cumulabilità dei punteggi.

**81.D.** In riferimento al criterio Rif. 3 "Sostenibilità/durabilità" si indica che i dati del PN da utilizzare sono quelli relativi alle annualità 2022 e 2021 e non agli ultimi due bilanci approvati. In merito alla mancanza di uniformità sul bilancio depositato o approvato, si sottolinea che soprattutto le società di persone e le ditte individuali possono non avere un bilancio 2022 chiuso dal momento che il dato deve risultare da Dichiarazione dei redditi la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2023

**81.R.** Devono essere considerati i bilanci approvati e depositati esclusivamente relativi alle due annualità 2021 e 2022. Pertanto se non si ha il bilancio 2022 approvato e depositato dovrà essere indicato il valore pari a zero e l'indice verrà calcolato con la sola ponderazione sul bilancio 2021

**82.D.** In riferimento al criterio Rif. 3 "Sostenibilità/durabilità" si deve considerare PN 2022 anche se il relativo bilancio non è ancora depositato?

**82.R.** Devono essere considerati i bilanci approvati e depositati esclusivamente relativi alle due annualità 2021 e 2022. Pertanto se non si ha il bilancio 2022 approvato e depositato dovrà essere indicato il valore pari a zero e l'indice verrà calcolato con la sola ponderazione sul bilancio 2021

Per tutti gli indicatori economico patrimoniali devono essere considerati i dati degli ultimi due bilanci approvati e depositati.

**83.D.** Nel caso di domanda presentata da aggregazioni senza personalità giuridica(RTI/ATI/ATS/RETE CONTRATTO) come si calcola il punteggio di cui ai Rif. 3?

**83.R.** Nel caso di specie la scheda tecnica di progetto sarà compilata esclusivamente dal soggetto capofila che dovrà indicare i dati aggregati di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento quale somma dei dati delle singole imprese aggregate.

Al Rif. 3 l'indice (I) è calcolato come rapporto tra la somma del PN ponderato delle annualità 2021 e 2022 delle imprese partecipanti al raggruppamento e il costo del progetto al netto dell'aiuto, il capofila nei campi relativi ai valori del PN 2021 e del PN 2022 dovrà indicare la somma dei PN 2021 e di quelli del 2022 di tutte le imprese partecipanti e nel campo valore del progetto: il costo totale del progetto e in quello del contributo: il valore complessivo del contributo come somma dei contributi richiesti dalle singole imprese partecipanti.

**84.D.** Nel caso di domanda presentata da aggregazioni con personalità giuridica(consorzio/rete soggetto/società consortile) come si calcola il punteggio di cui al Rif. 3 dei criteri di selezione?

**84.R.** Si calcola utilizzando i dati del PN del Consorzio/rete soggetto/società consortile, senza alcuna incidenza dei dati delle imprese consorziate/aderenti alla rete soggetto.

## H) Allegato 1A e Catalogo

**85.D.** La presente per richiedere se per il bando in oggetto le certificazioni:

- GOTS Global Organic Textile Standard
- GRS Global Recycle Standard
- RCS Recycled Claim Standard
- LWG Leather Working Group
- OCS Organic Content Standard
- FSC Forest Stewardship Council

sono ricomprese nella tipologia B.6.1 del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese, come "certificazione di prodotto e/o di processo (es. Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, Ecolabel, EPD ed altri)".

**85.R.** Si conferma che sono ricomprese tutte le certificazioni ambientali, coerenti con l'ATECO dell'impresa

e rilasciate da organizzazioni riconosciute a livello nazionale e/o europeo e/o internazionale.

**86.D.** Per i servizi di tipologia B5.2 il fornitore dei servizi deve possedere tutte le certificazioni previste dal Catalogo?

**86.R.** I fornitori di servizi cloud, hosting e data center di cui alla tipologia B 5.2 del Catalogo devono disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o ad un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o ISO 45001 o ISO 22237 laddove non posseduta eventuale dichiarazione relativa all'uso di refrigeranti e rifiuti mediante compilazione della check presente nell' Allegato-1A di cui al Decreto\_n.16313\_del\_27-07-2023

**87.D.** Il bando prevede la possibilità di pagamento del contributo attraverso la forma di voucher (delega di pagamento). Questa modalità è attivata esclusivamente su richiesta dell'azienda beneficiaria?

**87.R.** L'erogazione del contributo nella forma di voucher ossia mediante delega di pagamento non è obbligatoria ed è attivata dall'impresa beneficiaria quale ulteriore opportunità.

**88.D.** Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative a discrezione dell'azienda beneficiaria? E se sì, in che modo influenzano le tempistiche di erogazione del contributo?

**88.R.** Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative ed a discrezione dell'azienda beneficiaria. L'attivazione della perizia asseverata riduce i tempi dell'attività istruttoria che in caso di SAL passa da 90 gg a 45gg ed in caso di saldo da 80gg a 60gg

**89.D.** Si chiedono chiarimenti in merito all'annullamento delle fatture con indicazione del CUP come previsto dal bando e dal relativo allegato 1A.

**89.R.** La recente entrata in vigore del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 ha introdotto, con l'art. 5 commi 6 e 7, l'obbligo di indicazione del CUP cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il CUP è quello che risulta sul RNA e che viene comunicato all'impresa in fase di ammissione.

Le fatture emesse prima della comunicazione di ammissione e quindi anche di CUP di cui all'art. 11 – L. 3/2003 possono essere utilizzata la dichiarazione citata anche nel punto 2.2.3 dell'Allegato 1 A.

**90.D.** Il bando prevede che "l'obbligazione giuridica", tipo il nostro contratto, debba sorgere dopo l'inizio del progetto. La data della nuova lettera di incarico, di cui sopra, non potrà valere come obbligazione giuridica? Ossia, nel caso di data contratto 24 marzo 2023, lettera di incarico collegata al contratto, datata successivamente alla data di presentazione della domanda (le attività del consulente saranno svolte all'interno del periodo di ammissibilità). Il fatto che la "lettera di incarico" sia un'appendice ad un contratto già esistente rende inammissibile le spese?

**89.R.** Come indicato nell'allegato 1A spese ammissibili l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) deve avere data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione. Se il contratto antecedente tale data presenta clausole sospensive collegate all'approvazione/presentazione da parte del beneficiario dell'istanza di agevolazione, faranno fede le date delle successive lettere d'incarico.

**90.D.** Il bando prevede che l'obbligo di attivazione dei tirocini su ogni contributo superiore ad Euro 100.000,00 ?

**89.R.** A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione della G.R. n. 1096 del 18/09/2023 tale obbligo è decaduto